



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEIO

*Emanato con Decreto rettorale 28 aprile, n. 349
Entrato in vigore il 29 aprile 2021*



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Pad. Antonini - Piano I



**REGOLAMENTO
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEIO**

INDICE

TITOLO I.....	3
Art. 1 - Finanziamento della ricerca: finalità del Regolamento.....	3
TITOLO II	3
Art. 2 - Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR).....	3
Art. 3 - Ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca tra Macro-aree.....	3
Art. 4 - Commissioni Macro-aree Far.....	4
Art. 5 - Criteri per la ripartizione tra il personale docente.....	4
Art. 6 - Assegnazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca	5
TITOLO III.....	5
Art. 7 - Starting grant per ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B.....	5
TITOLO IV	5
Art. 8 - Fondo per ricercatori a tempo determinato.....	5
TITOLO V.....	6
Art. 9 - Rendicontazione e scadenza dei fondi.....	6
Art. 10 - Norme transitorie.....	6



TITOLO I

Art. 1 - Finanziamento della ricerca: finalità del Regolamento

1. Il finanziamento della Ricerca è individuato dall'Ateneo su unico specifico fondo nell'ambito di una programmazione annuale sulla base delle risorse disponibili definite in sede di Bilancio di previsione. Il fondo si articola secondo le seguenti modalità, complementari, non reciprocamente esclusive:
 - a. Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR), attribuito annualmente ai docenti attivi secondo quanto stabilito dal titolo II del presente Regolamento;
 - b. Starting Grant, di cui al titolo III del presente Regolamento;
 - c. Fondo per ricercatori a tempo determinato, di cui al titolo IV del presente Regolamento

TITOLO II

Art. 2 - Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR)

1. Il Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) deve essere distribuito, sulla base della valutazione premiale dei prodotti della ricerca del triennio precedente, ai Professori di 1[^] e 2[^] fascia e ai Ricercatori, anche a tempo determinato, che presentino domanda al bando annuale dell'Amministrazione Centrale.
2. Possono presentare domanda i soli docenti che risultino attivi nel triennio precedente la presentazione della domanda, secondo la definizione di cui all'art. 5 comma 1.

Art. 3 - Ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca tra Macro-aree

1. Vengono prese in considerazioni le Aree MIUR rappresentate in Ateneo, raggruppate nelle seguenti Macro-aree FAR:

Macro-area FAR	Aree MIUR
1	1, 9
2	2, 8
3	3, 4
4	5, 7
5	6
6	10, 11, 14
7	12
8	13

2. Il Fondo di Ateneo per la Ricerca viene ripartito tra le Macro-aree FAR sulla base della numerosità delle domande ammissibili presentate in ciascuna Macro-area FAR, ponderata per un coefficiente



differenziato per Area MIUR e SSD, secondo le indicazioni del CUN per le ripartizioni del FFO 2004.

I coefficienti differenziati per Area MIUR e SSD sono i seguenti:

- Area Fisica, Chimica, Geologica, Biologica Medica, Agraria e Veterinaria, (Aree MIUR 02, 03, 04, 05, 06 unicamente per i SSD MED/03, MED/04, MED/07, 07): peso 3;
- Area Matematica, Medica, Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Scienze Economiche (Area MIUR 01, 06 – ad esclusione dei SSD MED/03, MED/04, MED/07 –, 08, 09, 13): peso 2,2.
- Restanti Aree (Area MIUR 10, 11, 12, 14): peso 1,5.

Art. 4 - Commissioni Macro-aree Far

1. Il Senato Accademico nomina per ogni Macro-area FAR una Commissione composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri rappresentativa di tutti i Dipartimenti cui afferisca almeno il 15% dei docenti della Macro-area, fatte salve le specificità disciplinari interne alle macro aree (di modo che vi sia almeno un membro per ogni area MIUR compresa nella Macro-area).
2. I membri della Commissione vengono scelti tra i docenti attivi a tempo pieno, così come definiti dall'art. 5 comma 1, che abbiano presentato autocandidatura, assicurando di norma la rappresentanza di tutte le fasce e di genere.
3. Ogni commissione resta in carica tre anni e individua al proprio interno un Presidente. I suoi componenti uscenti non sono immediatamente designabili nel triennio successivo.

Art. 5 - Criteri per la ripartizione tra il personale docente

1. Possono presentare domanda professori di 1[^] e 2[^] fascia e ricercatori, anche a tempo determinato, che risultino attivi nel triennio precedente la presentazione della domanda, ossia che abbiano pubblicato almeno un prodotto di ricerca, ritenuto conferibile ai fini dell'ultimo esercizio utile della VQR, per la quale i criteri siano effettivamente disponibili, per ogni diversa area MIUR.
2. Sono ammissibili solo prodotti pubblicati in forma definitiva on line o cartacea (ovvero non bozze di stampa o equivalente) ed inseriti nel catalogo IRInSubria, anche facendo fede l'anno del DOI.
3. Sono ammissibili solo prodotti recanti come affiliazione l'Università degli Studi dell'Insubria, salvo nei casi di prodotti particolari in cui non sia prevista l'introduzione della indicazione di afferenza dell'autore ed ad eccezione fatta per i professori e ricercatori non nei ruoli dell'Ateneo nel triennio di riferimento, che potranno selezionare pubblicazioni affiliate ad altri enti.
4. Ciascuna Commissione FAR definisce i criteri di ripartizione con esclusivo riguardo alla valutazione dei prodotti della ricerca, con particolare riferimento: al numero massimo di pubblicazioni ammissibili e ai criteri di valutazione di ogni pubblicazione sulla base della collocazione editoriale e di indicatori bibliometrici ove questi siano impiegati nella specifica area.
5. La valutazione di coloro che, nel triennio di riferimento, avessero usufruito di periodi di congedo per maternità, congedo parentale, malattia e che ne facciano esplicita richiesta sarà riparametrata con modalità definite da ciascuna commissione FAR tenendo conto del periodo di congedo, senza che il punteggio finale dei prodotti di ricerca così risultante possa superare il valore massimo teorico stabilito in base ai criteri determinati dalle rispettive Commissioni FAR. Sono esclusi i congedi per motivi di studio e ricerca, congedi matrimoniali ed aspettative.



Art. 6 - Assegnazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca

1. Ogni docente presenta on line una sola domanda in una delle Macro-aree FAR di cui all'art. 3 comma 1, secondo le modalità riportate nell'apposito avviso, che sarà pubblicato dall'Amministrazione Centrale ed attivo per un periodo non inferiore a 30 giorni.
2. L'Amministrazione Centrale provvede a ripartire il Fondo FAR tra le Macro-aree, secondo le modalità indicate all'art. 3, ed a comunicare alle Commissioni FAR la quota loro spettante.
3. Ciascuna Commissione FAR provvede a ripartire la propria quota tra i docenti richiedenti, sulla base dei criteri di valutazione dei prodotti di ricerca approvati per il triennio ed a comunicarne l'esito all'Amministrazione Centrale entro 40 giorni.
4. Entro 20 giorni dalla comunicazione della ripartizione di cui al comma 3, l'Amministrazione Centrale provvede ad assegnare a ciascun Dipartimento la quota spettante ai docenti ad esso afferenti.

TITOLO III

Art. 7 - Starting grant per ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B

1. A partire dall'anno 2021, ciascun ricercatore di tipo A che assume servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria riceve un contributo massimo di 800,00 euro all'anno per il triennio di durata del suo contratto di ricercatore. Questo contributo viene esteso anche all'eventuale biennio di proroga.
2. Tale contributo è incrementabile al massimo di 200,00 euro all'anno a seguito del conseguimento da parte del ricercatore di tipo A dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda o di prima fascia.
3. A partire dall'anno 2021, ciascun ricercatore di tipo B che assume servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria riceve un contributo massimo di 400,00 euro all'anno per il triennio di durata del suo contratto di ricercatore.
4. Tale contributo non è riconosciuto, a partire dal secondo anno di contratto, nel caso in cui il ricercatore di tipo B non abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda o di prima fascia nel settore concorsuale nel quale il ricercatore è incardinato.
5. I contributi assegnati in base al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente come fondi di ricerca.

TITOLO IV

Art. 8 - Fondo per ricercatori a tempo determinato

1. L'Ateneo stanziava annualmente, con apposito bando, un contributo destinato a sostenere progetti di ricerca intra Ateneo di durata biennale, coordinati da ricercatori a tempo determinato di tipo A o B.
2. A ciascun progetto possono partecipare sino a un massimo di cinque professori, ricercatori, assegnisti di ricerca o dottorandi di ricerca dell'Ateneo, compreso il proponente.
3. Il bando stabilisce il numero massimo dei progetti ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, prevedendo comunque un importo minimo del finanziamento per ciascun progetto pari a 15.000,00 Euro e le spese ammissibili. Il bando dovrà assicurare almeno il finanziamento di un progetto in lingua inglese o italiana per ciascuna dei tre macro settori ERC (PE, LS, SH), anche graduando l'importo del contributo, in base a una valutazione del budget relativo alle eventuali attività sperimentali



4. I progetti saranno valutati da revisori esterni, sorteggiati tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del settore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni progetto con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati, assegnando un punteggio sulla base dei seguenti criteri: innovatività e originalità, approccio metodologico, qualificazione del proponente, sino a un massimo di 15 punti per ciascun criterio.
5. La Commissione Ricerca di Ateneo ha il compito di sovrintendere tutta la procedura, stilando una graduatoria per ogni macro settore ERC sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni progetto.
6. Risultano ammissibili i progetti che hanno ottenuto una valutazione complessiva uguale o superiore all'80% del punteggio massimo ottenibile.
7. Gli atti della procedura e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Rettore.
8. I componenti dei progetti di ricerca finanziati non possono partecipare ai bandi nei due anni successivi.

TITOLO V

Art. 9 - Rendicontazione e scadenza dei fondi

1. La scadenza relativa alla rendicontazione di tutte le attività finanziate ai sensi del presente Regolamento è fissata al 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello dell'assegnazione e non è di norma prorogabile.
2. I fondi non spesi o impegnati entro tale data sono recuperati sul Bilancio di Ateneo.

Art. 10 - Norme transitorie

1. Per la prima applicazione dell'articolo 7, il contributo per l'anno 2021 è erogato a tutti i ricercatori di tipo A e di tipo B comunque già in servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 7. L'erogazione del contributo non ha effetto retroattivo per gli anni di servizio già svolti come ricercatore di tipo A o di tipo B.